



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pierluigi Di Piazza"

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 652714 – e-mail:
udic855008@istruzione.it



COMUNICAZIONE A CARATTERE PERMANENTE

OGGETTO: Somministrazione farmaci a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il protocollo d'intesa di Ministero della P.I. e Ministero della Salute del 25.11.2005;

Vista la nota dell'U.S.R. ER del 14.09.2006;

Valutato che il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'alunno che interviene,

DISPONE

Che in caso di somministrazione di farmaci agli alunni si faccia riferimento alle seguenti linee guida in relazione alla nota comune del 25.11.2005 del Ministero della P.I. e del Ministero della Salute, che ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica".

Questi i punti fondamentali:

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio A.S.L. secondo quanto previsto nel N.B. del modulo per la richiesta di somministrazione prodotto dai genitori e/o dagli esercenti la patria potestà;
2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né l'esercizio di discrezionalità tecnica dell'adulto;
3. la somministrazione deve essere richiesta formalmente al Dirigente scolastico da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia);
4. il Dirigente scolastico a seguito della richiesta scritta:
 - individua luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci;
 - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati, per la somministrazione in parola;
 - verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione ove non già autorizzata ai genitori o loro delegati;
5. prima dell'attivazione della procedura di somministrazione dei farmaci il personale che ha dichiarato la propria disponibilità e i genitori del minore si riuniscono su convocazione del coordinatore di sede e/o di classe per concordare le misure applicative che comunque non possono derogare da quanto sopra prescritto e dalla documentazione medica. Il verbale dell'incontro seduta stante sarà debitamente datato e firmato dalle parti e depositato in Presidenza entro 3 giorni.

Distinti saluti.

f.to Il Dirigente Scolastico

Elena Venturini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lg 39/93)